

SCHEMA DI CONTRATTO

N° _____ del _____

tra

Fondazione Human Technopole, con Sede Legale in Via Cristina Belgioioso, Milano (20157), C.F. n. 97821360159, di seguito **Committente**, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. _____ nato a _____ il ____/____/____

e

Impresa/R.T.I. (nome Appaltatore), con Sede Legale in Via _____ n. ____ , Partita I.V.A. n. _____, di seguito **Appaltatore**, rappresentato/a dal _____ (qualifica) _____ (nominativo), nato a _____ il ____/____/____, che interviene nel presente atto in virtù dei poteri conferitigli da _____

Premesso che:

- per l'affidamento del Contratto in oggetto il Committente ha proceduto mediante procedura _____;
- a seguito dello svolgimento della procedura di selezione, l'Appaltatore è risultato aggiudicatario del Contratto;
- ai fini della tracciabilità dei pagamenti conseguenti al presente Contratto il numero di codice CIG è il seguente: _____;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI. DEFINIZIONI

1.1 Le premesse e gli allegati al presente Contratto ne formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale.

1.2 Ai fini del presente Contratto si intende per:

- **Codice:** *D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;*
- **Regolamento:** *D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (per gli articoli in vigore al momento della stipula del presente atto);*
- **Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale** o, più in breve, **Capitolato Speciale:** *atto in cui vengono descritte e disciplinate le caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative del presente Contratto;*
- **D.Lgs. 81/2008:** *Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81;*
- **D.M. 49/2018:** *Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;*
- **RUP:** *il Responsabile unico del Procedimento, nominato dal Committente;*

- **Direttore dell'Esecuzione del Contratto:** soggetto rappresentante del Committente, i cui compiti sono dettagliati nel D.M. 49/2018;
- **A regola d'arte:** condizione che si verifica allorché l'esecuzione sia realizzata con l'impiego di prodotti della migliore qualità e con prestazioni di risorse umane seguendo tutte le precauzioni, le regole e, quindi, le tecniche del buon costruire, relative a quel particolare manufatto/opera/prestazione.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il presente Contratto ha ad oggetto ____ come meglio descritti nel capitolato speciale d'appalto ____ *[eventuale ulteriore descrizione beni e/o servizi]*

2.2 L'Appaltatore si impegna a eseguire le prestazioni descritte alle condizioni previste dal presente Contratto, del Capitolato Speciale dagli atti a questo allegati o da questo richiamati, e dagli Ordinativi.

2.3 Le condizioni e i patti relativi all'esecuzione del Contratto, nonché la natura, le caratteristiche tecniche ed il numero dei vari elementi sono indicati nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e negli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ART. 3 – ORDINATIVI

3.1 L'esecuzione del contratto avverrà attraverso l'emissione di Ordinativi da parte del RUP [o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto], alle condizioni risultanti dall'esito del Contratto.

3.2 Gli Ordinativi individueranno le quantità e la tipologia di prestazioni da fornire.

3.3 L'Appaltatore non ha titolo per pretendere che gli Ordinativi comprendano singolarmente o in totale determinate quantità minime, fermo restando il massimo indicato negli atti di gara. Conseguentemente, l'Appaltatore accetta che, nel periodo di vigenza del Contratto, non vengano emessi Ordinativi, oppure vengano emessi con discontinuità, ovvero ancora prevedano quantità ridotte, e comunque non raggiungano in totale alcuna percentuale minima rispetto all'importo contrattuale, essendo un contratto che disciplina i contratti applicativi, ma non attribuisce direttamente alcuna prerogativa all'Appaltatore.

3.4 Parimenti, l'Appaltatore non ha titolo per pretendere il rispetto delle quantità indicate nel progetto tecnico presentato in gara e nella offerta economica, potendo Human Technopole con i vari Ordinativi modificare le quantità dei singoli prodotti in ragione delle sue esigenze, entro il limite massimo dell'importo contrattuale.

4. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

4.1 L'importo economico contrattuale complessivo massimo è di euro _____ (_____/00), IVA esclusa, comprensivo degli importi non soggetti a ribasso d'asta per Oneri di sicurezza.

4.2 Alla luce della natura dell'**appalto a misura** e di quanto disposto al precedente art. 3, l'importo contrattuale rappresenta il limite massimo del totale degli Ordinativi, fermo restando che il Contratto non ha valore minimo che debba necessariamente essere raggiunto dagli Ordinativi.

4.3 Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara s'intende offerto e applicato a tutti e ciascuno i prezzi unitari in elenco. **[OPPURE:** I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in gara si intendono applicati a ciascuna fornitura da effettuare in forza di ciascun Ordinativo]

4.5 Il Corrispettivo si riferisce all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Speciale, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

5.1. Il pagamento avverrà con le seguenti scadenze, con emissione di fattura:

- fatturazione 30 giorni data consegna o installazione qualora prevista;

5.2. A fronte della emissione della fattura dell'Appaltatore, il pagamento interverrà nei successivi 30 giorni.

ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI

6.1 Le Parti convengono che i prezzi contrattuali rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto e fino allo scioglimento di ogni vincolo tra Appaltatore e Committente in ordine all'esecuzione delle prestazioni.

6.2 Le Parti, altresì, concordano e danno atto che non si darà luogo alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 7 - ANTICIPAZIONE

7.1 Trattandosi di Contratto che non attribuisce all'Appaltatore alcun diritto all'espletamento della prestazione, alla stipula del Contratto non compete alcuna anticipazione.

7.2 L'anticipazione compete, invece, in occasione della emissione dell'Ordinativo, nella misura del 20% del valore dell'Ordinativo e a richiesta dell'Appaltatore, a condizione che la fornitura debba essere completata in un periodo superiore a 60 giorni dalla ricezione dell'Ordinativo.

7.3 La richiesta di anticipazione deve essere corredata della garanzia prevista dall'art. 35 comma 18 del Codice. L'anticipazione viene erogata dal Committente entro 15 giorni dalla richiesta, e viene scomputata da ciascun pagamento connesso all'Ordinativo, come disposti dal successivo articolo 7.

ART. 8 - CESSIONE DEL CREDITO

8.1 Qualora l'Appaltatore intenda dare luogo a cessione del credito derivante dal presente Contratto, trova applicazione l'art. 106, co. 13 del Codice.

8.2 Il Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente in forza del presente Contratto.

ART. 9 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.

9.1 L'avvio della consegna deve avvenire entro il termine fisso indicato dall'Appaltatore in offerta.

9.2 Il tempo utile per l'ultimazione della consegna è stabilito da ciascun Ordinativo in relazione ai prodotti da fornire e da installare, secondo i termini indicati in offerta dall'Appaltatore.

9.3 Il termine della posa in opera deve avvenire entro il termine, successivo al completamento della consegna, indicato dall'Appaltatore in offerta.

9.4 I termini che precedono non sono modificabili, se non per esigenze del Committente. Ove l'Appaltatore ritenesse che il termine indicato nell'Ordinativo per l'ultimazione della consegna non sia adeguato rispetto ai termini di offerta deve farne motivata segnalazione scritta via PEC entro 15 giorni dal ricevimento dell'Ordinativo, a pena di decadenza da qualsiasi eccezione, pretesa, riserva, maggiorazione.

9.5 Qualora l'Appaltatore presenti motivata segnalazione ai sensi del precedente comma, il Committente dovrà valutare la richiesta e, se la considera fondata totalmente o parzialmente, fissare un nuovo termine, nei successivi 15 giorni. Nel silenzio del Committente o in caso di risposta negativa, il termine resta quello fissato nell'Ordinativo, ma l'Appaltatore può formulare riserva ai sensi del successivo articolo .

ART. 10 - PENALI PER RITARDI. PROROGHE E TERMINI SUPPLETIVI.

10.1 Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'avvio della consegna, per ogni giorno naturale di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,3‰ del corrispettivo risultante dall'Ordinativo.

10.2 Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la conclusione della consegna, per ogni giorno naturale di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1‰ del corrispettivo risultante dall'Ordinativo.

10.3 Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la ultimazione della posa in opera, per ogni giorno naturale di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1‰ del corrispettivo risultante dall'Ordinativo.

10.4 La penale per il ritardo nell'avvio della consegna può essere disapplicata ove gli altri termini siano rispettati e ove il Committente non abbia subito pregiudizio dal ritardo.

10.5 La penale per il ritardo nella conclusione della consegna può essere parzialmente disapplicata nella misura del 50% ove l'Appaltatore abbia posato in opera le forniture in corso di consegna, in modo che la conclusione della posa in opera avvenga in tempi più brevi rispetto al termine previsto per la fase di posa in opera.

10.6 Salvo quanto previsto ai commi che precedono, le penali sono tra loro cumulabili.

10.7 La penale prevista per il ritardo nell'avvio della consegna è applicabile nella stessa misura anche in caso di ritardo nella ripresa dell'esecuzione seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata per la ripresa dell'esecuzione del Contratto. Anche in questo caso opera quanto previsto al precedente comma 10.4.

10.8 Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al 20% del singolo Ordinativo, ovvero superi complessivamente il 10% dell'intero importo contrattuale, il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.

10.9 Oltre le penali di cui sopra, è fatta salva la richiesta di maggior danno per qualsiasi pregiudizio patito dal Committente eccedente il valore delle penali.

10.10 Il Committente potrà dare luogo alla disapplicazione totale o parziale della penale quando, a fronte di motivata richiesta scritta dell'Appaltatore, riconosca che i) il ritardo non è imputabile al Appaltatore oppure ii) che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto al proprio interesse. La disapplicazione della penale non dà diritto all'Appaltatore a compensi o indennizzi di sorta.

ART. 11 - TERMINI SUPPLETIVI. PROROGHE

11.1 Qualora, per cause a lui non imputabili, l'Appaltatore non sia in grado di ultimare l'esecuzione dell'Ordinativo nel termine stabilito, con domanda motivata presentata prima della scadenza del termine può chiedere proroghe che, se riconosciute giustificate, possono essere concesse dal Committente senza che questo comporti maggiorazioni del compenso o indennizzi.

11.2 Non costituiscono motivo di proroga dei termini fissati per l'esecuzione:

- a) eventuali problematiche derivanti dalle condizioni del mercato;
- b) il ritardo nella predisposizione delle singole attrezzature per qualsivoglia motivo (es. rilascio di certificato di revisione);
- c) l'adempimento di prescrizioni ovvero il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate da organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

- d) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i subfornitori, subappaltatori, affidatari e altri incaricati;
- e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 12 - PROGRAMMA DELL'ESECUZIONE

12.1 L'Impresa dovrà organizzarsi per eseguire Contratto secondo le modalità riportate nel Capitolato Speciale.

12.2 A seguito del ricevimento di ciascun Ordinativo, l'Appaltatore dovrà far pervenire per iscritto, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data di avvio della consegna, il Programma, che sarà impegnativo per l'Appaltatore, delle consegne ove non in unica soluzione e della posa in opera, specificando le date nonché l'elenco del personale che si recherà presso la sede di Human Technopole per la consegna e per la posa in opera.

12.3 La decisione di consegnare e/o posare in opera l'intera Fornitura oggetto dell'Ordinativo in unica soluzione ovvero in più occasioni è rimessa interamente al Appaltatore. Tuttavia, a fronte del Programma di cui al comma che precede, il Committente potrà chiedere di accorpare le consegne e/o le operazioni di posa in opera; in tal caso, le consegne accorpate e/o le operazioni di posa in opera dovranno avvenire entro l'ultima delle date indicate dal Appaltatore nel Programma per la relativa attività.

12.4 In ogni caso, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si riserva la facoltà di modificare, sempre a mezzo di Ordine di Servizio, il Programma del Appaltatore per esigenze del Committente.

ART. 13 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

13.1 Dopo che il presente Contratto è divenuto efficace, il RUP autorizza il Direttore dell'Esecuzione del Contratto a dare avvio all'esecuzione mediante emissione degli Ordinativi.

13.2 Data la natura del presente Contratto, l'emissione del primo Ordinativo potrà avvenire in qualsiasi momento, durante la durata contrattuale, senza che possa essere pretesa dell'Appaltatore nessuna fissazione di un termine iniziale o finale per l'emissione dell'Ordinativo.

13.3 L'emissione di ciascun Ordinativo equivale ad avvio della relativa esecuzione, e trattandosi di Fornitura non occorre nessun verbale di avvio.

13.4 Oltre a quanto previsto dal precedente comma 9.4, l'Appaltatore ha l'onere a pena di decadenza di segnalare via PEC al Committente entro 15 giorni dal ricevimento dell'Ordinativo qualsiasi contestazione, riserva, eccezione, richiesta. Decorso inutilmente tale termine, ovvero per qualsiasi questione non sollevata con la segnalazione via PEC, l'Appaltatore decade

irrimediabilmente e definitivamente da qualsiasi pretesa, eccezione, contestazione, richiesta relativa all'Ordinativo.

ART. 14 - MODALITÀ DI CONSEGNA E DI POSA IN OPERA

14.1 La consegna e la posa in opera dei beni oggetto della Fornitura devono avvenire, con le tempistiche di cui al precedente articolo 9, a cura, rischio e spese dell'Appaltatore, nel luogo indicato dal Committente.

14.2 Dalla data di ciascun Ordinativo decorreranno i termini di esecuzione.

14.3 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può disporre, con Ordini di Servizio, modalità di consegna o di posa in opera, per profili non disciplinati dal Capitolato Speciale di Appalto o dall'offerta tecnica ovvero modificando quanto ivi previsto.

14.4 Al completamento della consegna, l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il quale, nei successivi 10 giorni, emetterà il documento di accettazione della consegna.

14.5 Al momento dell'ultimazione della posa in opera l'Appaltatore ne dà comunicazione al Direttore dell'esecuzione del Contratto, il quale rilascia l'attestazione dell'avvenuta posa in opera che viene trasmessa al RUP il quale ne rilascia copia all'Appaltatore.

14.6 Il documento di accettazione della consegna e l'attestazione dell'avvenuta posa in opera da parte del DEC costituiscono meri atti attestanti rispettivamente l'avvenuta consegna e l'avvenuta posa in opera, senza comportare alcuna accettazione della qualità del materiale consegnato, né conformità, né altra verifica, avendo solo gli effetti sul pagamento come disposto dal precedente articolo 7.

ART. 15 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL'ESECUZIONE

15.1 Fermo restando che l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le Forniture richieste con i vari Ordinativi con continuità e senza interruzioni, ai sensi dell'art. 107 del Codice l'Appaltatore potrà richiederne la sospensione al Committente qualora sopraggiungano cause di forza maggiore o comunque condizioni tali da impedirne oggettivamente e temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

15.2 Fuori dai casi previsti al paragrafo precedente, la sospensione dell'esecuzione potrà essere ordinata all'Appaltatore per ragioni di pubblico interesse o necessità, per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso, se a più riprese, non superi i sei mesi complessivi.

15.3 Ove le sospensioni di cui al precedente paragrafo - non prevedibili al momento della stipula del Contratto e non attribuibili ad inadempienze del Committente - superino, in una sola volta o nel loro complesso, sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza

indennità; soltanto nel caso in cui il Committente si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione.

15.4 Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a cause di forza maggiore, a disposizioni delle pubbliche Autorità in materia di salute pubblica o altra emergenza, ovvero ad altre circostanze speciali, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto, né ad alcuna indennità.

15.5 Le sospensioni sono disposte con appositi verbali trasmessi dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Appaltatore a mezzo PEC, ovvero sottoposti al Appaltatore personalmente, in entrambi i casi per la sua firma che deve essere apposta entro 15 giorni, decorsi i quali il verbale si intende accettato; il verbale deve indicare le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione previsto, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell'esecuzione senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove era in corso l'esecuzione.

15.6 La ripresa dell'esecuzione, ordinata dal RUP non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, è disposta in apposito verbale redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e trasmesso via PEC o sottoposto alla firma dell'Appaltatore, e nel verbale di ripresa sono specificati i nuovi termini di esecuzione.

15.7 Nel caso di sospensione dovuta a fatto del Committente o comunque ritenuta illegittima dall'Appaltatore, le eventuali contestazioni al riguardo del Appaltatore devono essere iscritte, a pena di decadenza, sia nei verbali di sospensione che di ripresa ed esplicitate entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni dalla trasmissione o sottoposizione dei verbali per la sottoscrizione.

15.8 Eventuali sospensioni disposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori non comporteranno la sospensione della decorrenza del termine di esecuzione e non determinano alcuna indennità per l'Appaltatore.

15.9 La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale previsto nel medesimo periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sull'Ordinativo, in termini di differimento, qualora, per la natura delle prestazioni, le modalità di rendicontazione non risultino possibili o divengano estremamente complesse.

ART. 16 - ORDINI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

16.1 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impartirà all'Appaltatore disposizioni per l'esecuzione.

16.2 Qualora l'Appaltatore abbia eseguito forniture in difformità dai termini di Contratto o dalle regole dell'arte, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti necessari per eliminare le irregolarità, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali danni sofferti.

16.3 L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed istruzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, comprese quelle riguardanti il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di formulare le sue osservazioni e riserve sui relativi ordini scritti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, entro i 15 giorni successivi al loro ricevimento, a pena di decadenza.

Art. 17 - RISERVE E CONTESTAZIONI

17.1 In aggiunta a quanto previsto in merito agli Ordinativi, ai verbali di sospensione e ripresa, agli Ordini di servizio e agli ordini sull'esecuzione, per qualsiasi pretesa, richiesta, contestazione diversa l'Appaltatore deve formulare apposita richiesta scritta, a pena di decadenza, sul documento di accettazione della consegna per tutte le questioni relative alla consegna, ovvero sull'attestazione dell'avvenuta posa in opera per quanto concerne le operazioni di posa, ovvero ancora sulla verifica di conformità per quanto attiene le valutazioni ivi contenute.

17.2 Le richieste ai sensi del comma che precede devono essere formulate entro 15 giorni dall'emissione del relativo documento, a pena di decadenza da qualsiasi pretesa.

ART. 18 - VARIANTI

18.1 L'Appaltatore riconosce e accetta che il Contratto Quadro disciplina il prezzo complessivo, i prezzi unitari, le modalità e i tempi di consegna, ma non le quantità di ciascun prodotto. Conseguentemente, ogni variazione alle quantità apportate dal Committente negli Ordinativi non costituisce variante ai sensi dell'art. 106 del Codice, ma rientra nell'oggetto contrattuale.

18.2 Costituiscono varianti, regolate ai sensi dell'art. 106 del Codice e 22 del D.M. 49/2018 le modifiche apportate in corso di esecuzione mediante Ordine di Servizio, che incidano sulle quantità e sull'oggetto dell'Ordinativo.

18.3 Costituiscono varianti anche le richieste, tramite Ordinativo, di fornire prodotti diversi da quelli offerti; in tal caso, si provvede alla formazione di nuovi prezzi, ai sensi dell'art. 22 comma 5 del D.M. 49/2018.

18.4 Nessuna variazione sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

18.5 Le parti concorderanno per iscritto se, per l'esecuzione delle variazioni, è necessario un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori.

ART. 19 - RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE. RAPPRESENTANTE DEL COMMITTENTE

19.1 Prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore deve comunicare al Committente il nominativo del proprio Rappresentante (Responsabile del servizio indicato in sede di offerta) che assicuri l'esercizio delle attività necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni a norma di Contratto.

19.2 Detto Rappresentante, che deve essere dotato di requisiti di idoneità tecnici e morali e del cui operato l'Appaltatore è pienamente responsabile, dovrà essere reperibile in ogni momento, in modo che nessuna attività possa essere ritardata a causa della sua indisponibilità.

19.3 L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte del Committente, senza che questo sia tenuto a giustificare i motivi, a provvedere all'immediata sostituzione del suo Rappresentante.

19.4 Il Committente sarà rappresentato nei confronti dell'Appaltatore, per quanto l'esecuzione del contratto e ad ogni conseguente effetto, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

19.5 Il Committente, nella persona del RUP o di altro funzionario, potrà comunque svolgere gli opportuni controlli e verifiche sull'andamento dell'esecuzione.

ART. 20 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

20.1 La sottoscrizione del presente Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Contratto.

20.2 In particolare, con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore, anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta, dà atto:

- a) di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti di gara e progettuali;
- b) di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutte le forniture che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze, nonché al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
- c) che, essendo la prestazione pattuita in riferimento ad un determinato arco di tempo, l'esecuzione sarà eseguita previa emissione di ordinativi, e che pertanto l'Appaltatore, con la propria offerta prezzi e la sottoscrizione del presente Contratto, ne dà ampia accettazione, assumendosi tutte le obbligazioni, senza sollevare eccezione alcuna e senza avanzare diritti o pretese di sorta.

20.3 Oltre agli obblighi tutti derivanti dalle disposizioni del Capitolato Speciale ed a quelli previsti nelle altre clausole del presente Contratto ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, l'Appaltatore si obbliga a:

- a) rispettare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
- b) eseguire le prestazioni contrattuali impiegando a sua cura e spese tutto quanto necessario per l'esecuzione delle stesse a regola d'arte;
- c) provvedere all'esecuzione avvalendosi di personale idoneo, di provata capacità, formato ed informato e adeguato numericamente alle necessità ed agli obblighi assunti, nonché dotato di idonei macchinari operativi, attrezzature e dispositivi;
- d) impiegare nell'esecuzione mezzi d'opera in linea con le più moderne tecnologie, in grado di eseguire a perfetta regola d'arte le prestazioni richieste, perfettamente funzionanti e in ottime condizioni;
- e) adottare i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità di cose e persone;
- f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire al Committente di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto nonché prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- g) osservare nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali le indicazioni operative e di indirizzo che il Committente dovesse impartire;
- h) osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro e le disposizioni inerenti la manodopera nonché applicare i contratti collettivi e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- i) informare tempestivamente e costantemente il Committente delle vicende e degli eventi relativi al presente Contratto;
- j) corrispondere le spese di pedaggio dell'autostrada per tutti i mezzi impiegati nel trasporto dei materiali;
- k) svolgere tutte le verifiche che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riterrà di far eseguire sul materiale/servizio fornito.

20.4 L'Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare e osservare tutte le ulteriori prescrizioni tecniche e operative meglio specificate nel Capitolato Speciale.

20.5 L'Appaltatore è responsabile rispetto al Committente dell'osservanza delle norme e prescrizioni previste in Contratto da parte dei suoi affidatari. A carico esclusivo dell'Appaltatore sono anche i danni che possano essere cagionati dai subaffidatari. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato

non esime l'Appaltatore dalle suddette responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.

ART. 21 - SUBAPPALTO

21.1. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'art. 105 del Codice nel limite del 40% come stabilito dalla L. 55/2019 e ss. mm. e ii.

21.3 Nel caso in cui il Committente provveda alla corresponsione diretta dei subappaltatori, l'Appaltatore dovrà trasmettere la contabilità relativa alle prestazioni eseguite dal subappaltatore debitamente firmata da entrambe le Parti, indicando l'importo da corrispondere al subappaltatore ed evidenziando le eventuali trattenute previste dal Contratto di subappalto. In tale ipotesi, dal Certificato di Pagamento dell'Appaltatore saranno detratti gli importi dovuti ai subappaltatori.

21.4 Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all'Appaltatore, qualora nel corso dell'esecuzione il Committente riscontri che siano venuti meno i requisiti in capo ai subappaltatori, questi potrà richiedere all'Appaltatore di provvedere alla relativa sostituzione.

21.5 In relazione alla responsabilità solidale, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Committente, in occasione di ogni Stato di Avanzamento, i DURC aggiornati relativi a ciascuno dei subappaltatori impegnati nel periodo a cui lo Stato di Avanzamento si riferisce. Qualora il DURC risulti non in regola, il Committente tratterrà dal pagamento all'Appaltatore l'importo corrispondente alla non regolarità ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, non procederà alla corresponsione per l'intero importo oggetto di pagamento diretto.

21.6 Qualora nell'ambito del subappalto sia prevista l'esecuzione di una delle prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012, a prescindere dall'importo della prestazione, l'impresa incaricata della relativa esecuzione deve essere regolarmente iscritta nella *white list* della Prefettura della provincia ove l'impresa ha sede.

21.7 In caso di contestazioni dell'Appaltatore al subappaltatore, tali da incidere sul pagamento diretto del Committente al subappaltatore, l'Appaltatore ha l'onere di riferire al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che provvede ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. c) del DM.

ART. 22 - MISURE DI SICUREZZA

22.1 Ai fini della sicurezza nell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre norme vigenti in materia nonché alle indicazioni e prescrizioni eventualmente impartite dal Committente e dovrà dare attuazione a quanto previsto nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che forma parte integrante del presente Contratto.

22.2 E' fatto obbligo al Appaltatore di partecipare ad una riunione di cooperazione e di coordinamento, con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anteriormente o contestualmente all'avvio dell'esecuzione al fine di trasformare il DUVRI Statico di Progetto in DUVRI Dinamico.

22.3 Quando gli apprestamenti non siano idonei a garantire la sicurezza a luoghi e/o persone, prima dell'avvio dell'esecuzione dovranno essere presi opportuni accordi con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Nei casi d'urgenza, tuttavia, l'Appaltatore ha l'espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica o l'incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo immediatamente delle misure assunte il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

22.4 Viene fatto divieto all'Appaltatore di usare le attrezzature ed i mezzi del Committente se non preventivamente autorizzato.

22.5 L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

22.6 L'Appaltatore, essendo responsabile sulle modalità di attuazione delle norme contenute nel proprio Piano di Valutazione dei Rischi/Piano Operativo della Sicurezza, dovrà provvedere a:

- a) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione individuale appropriati o prescritti per i rischi connessi con le prestazioni e con le operazioni da effettuare;
- b) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- c) informare immediatamente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

ART. 23 - CONTABILITÀ

23.1 La contabilità sarà tenuta in ossequio alle disposizioni del Titolo III del D.M. 49/2018, con le precisazioni che seguono.

23.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, col procedere dell'esecuzione, provvederà a rilevare in contraddittorio con l'Appaltatore le quantità consegnate e/o posate in opera, in apposito documento controfirmato. Quando consegna e posa in opera risultano completate, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto emette i relativi atti come descritti nei precedenti articoli.

23.3 Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni non erogate a regola d'arte o non conformi al Contratto o non conformi agli Ordini di Servizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

23.4 L'attestazione dell'avvenuta posa in opera da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha valenza di Certificato di ultimazione delle prestazioni relative a ciascun Ordinativo ai sensi del D.M. 49/2018, e per questo è trasmessa al RUP che ne rilascia copia all'Appaltatore.

ART. 24 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI

24.1 L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle prestazioni affidategli, restando inteso che le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e nei documenti facenti parte integrante sono riconosciute idonee dall'Appaltatore al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non esclude, quindi, né limita, la sua responsabilità. La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza del Committente non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

24.2 L'Appaltatore, rispondendo totalmente ed incondizionatamente, sia civilmente che penalmente, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Appaltatore risponde del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

24.3 L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Appaltatore stesso quanto del Committente o di terzi, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni, impegnandosi a far fronte a sue spese ad ogni risarcimento dei danni conseguenti e a manlevare il Committente da ogni corrispondente richiesta.

24.4 L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, e si impegna a tenere indenne e manlevato il Committente da ogni eventuale responsabilità e/o azione giudiziaria.

24.5 Resta inteso che all'Appaltatore non verrà riconosciuto alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si dovessero verificare durante il corso dell'esecuzione.

24.6 Sono a carico dell'Appaltatore le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto e per eventuali danni (sia sui beni oggetti dell'Appaltatore sia su beni del Committente o di terzi) che si dovessero verificare durante le fasi di scarico, accatastamento e montaggio del materiale.

24.7 Anche ai fini degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia di cui al successivo art. 26 del presente Contratto.

ART. 25 – DANNI DA FORZA MAGGIORE

25.1 L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che abbiano a verificarsi durante il corso dell'esecuzione, se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal Contratto e dalla disciplina vigente.

25.2 L'Appaltatore si impegna ad assumere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare o limitare i danni conseguenti alla circostanza di forza maggiore e, comunque, è tenuto alla loro riparazione con diritto all'indennizzo limitato all'importo per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzatura di cantiere e di mezzi d'opera.

25.3 Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 26 - GARANZIE FIDEIUSSORIE E COPERTURE ASSICURATIVE

26.1 La garanzia definitiva è disciplinata dall'art. 103 del Codice.

26.2 Al momento della stipula del presente contratto, l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva per l'importo di € _____ mediante polizza fideiussoria _____ [estremi].

26.3 La garanzia cessa di avere effetto a partire dalla data di approvazione del Certificato di Verifica di Conformità ovvero decorsi 2 (due) mesi dalla data in cui lo stesso ha assunto carattere definitivo in caso di mancata approvazione, sempreché a tale data non siano pendenti contestazioni o controversie in merito ad eventuali inadempienze dell'Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.

26.4 L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia qualora il Committente se ne sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di mancata reintegrazione della garanzia, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo della garanzia, ne ripristini l'ammontare.

26.5 La polizza di cui al precedente paragrafo deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nello svolgimento del servizio per un massimale per sinistro pari a _____. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di approvazione del Certificato di Verifica di Conformità ovvero decorsi 2 (due) mesi dalla data in cui lo stesso ha assunto carattere definitivo in caso di mancata approvazione.

26.6 In occasione di ciascun pagamento della rata di saldo di ciascun Ordinativo, a seguito della emissione del verbale di Verifica di Conformità in corso di esecuzione, l'Appaltatore emetterà una cauzione a garanzia del relativo importo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice, che sarà svincolata alla assunzione del carattere di definitività della Verifica di Conformità ai sensi del successivo art. 27.

26.7 Le garanzie fideiussorie e coperture assicurative dovranno essere stipulate dall'Appaltatore in conformità agli "schemi tipo" di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.

ART. 27 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

27.1 Le attività di cui al presente Contratto sono soggette a Verifica di Conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del Codice.

27.2 Considerata la natura del Contratto, la Verifica di Conformità sarà effettuata anche in corso di esecuzione del Contratto, al termine di ciascun Ordinativo, con avvio per ogni Ordinativo entro 30 giorni dalla ultimazione delle relative prestazioni e completamento entro 6 (sei) mesi dalla ultimazione delle relative prestazioni.

27.3 Per consentire una puntuale verifica sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Committente, al più tardi in occasione della Verifica di Conformità in corso di Esecuzione l'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto i certificati riguardanti le prove sui materiali e ogni altro certificato necessario ai sensi di legge o per la dimostrazione dell'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni in Contratto. In caso di ritardo o di mancato invio, i termini di cui al precedente comma 27.2 si intendono sospesi.

27.4 Qualora per la Verifica di Conformità siano necessari sopralluoghi o test sui materiali installati, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto fissa il giorno del controllo definitivo – del quale verrà redatto processo verbale – e ne informa il soggetto incaricato della Verifica di Conformità (se diverso dal DEC), il RUP e l'Appaltatore almeno una settimana prima del controllo.

27.5 Entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica, ciascun verbale di Verifica di Conformità in corso di esecuzione deve essere inoltrato al RUP, che lo sottoporrà all'Appaltatore per la firma e per l'apposizione di eventuali riserve o contestazioni. L'Appaltatore è tenuto a restituire firmato il verbale di Verifica di Conformità in corso di esecuzione del Contratto entro 15 giorni, con apposizione di qualsiasi riserva, contestazione o richiesta inerente le operazioni di Verifica di Conformità e il loro esito. In mancanza di restituzione entro 15 giorni, ovvero di restituzione senza contestazioni, il verbale di Verifica di Conformità si intende accettato e l'Appaltatore decade dalla possibilità di qualsiasi ulteriore contestazione alla Verifica di Conformità.

27.6 Con l'emissione del verbale di Verifica di Conformità in corso di esecuzione, l'Appaltatore può emettere fattura a saldo dell'importo residuo relativo all'Ordinativo di riferimento, con la relativa garanzia di cui al precedente art. 26.

27.7 Alla scadenza del Contratto, tutti i verbali di Verifica di Conformità sono raccolti in unica sede e approvati dal Committente entro 6 mesi dalla emissione dell'ultimo di tali verbali. Con l'approvazione, la Verifica di Conformità si intende completa e definitiva; in caso di mancata approvazione entro il termine di 6 mesi, per cause non imputabili all'Appaltatore, la Verifica di Conformità si intende comunque completa e definitiva.

27.8 Le operazioni di Verifica di Conformità sono compiute da dipendente del Committente (che può anche essere il Direttore dell'Esecuzione del Contratto) o da altro soggetto appositamente designato, con possibilità di sostituzione tra un Ordinativo e quelli successivi.

27.9 A fronte dell'emissione del Certificato di Verifica di Conformità, si effettuerà lo svincolo delle trattenute di garanzia e delle garanzie ai sensi di legge, salve le garanzie sulla rata di saldo.

27.10 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri previsti per le operazioni di Verifica di Conformità.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTI O RITARDI O PER ALTRO FATTO DELL'APPALTATORE

28.1 E' facoltà del Committente risolvere il presente Contratto, nel rispetto dell'art. 108 del Codice, nei seguenti casi:

- a) quando, per negligenza dell'Appaltatore o per sua grave inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulati, questi non sia in grado di assicurare il rispetto dei termini previsti per l'esecuzione;
- b) quando l'Appaltatore, per qualsiasi causa, sospenda, interrompa o ritardi di propria iniziativa l'esecuzione, fatto salvo quanto previsto nel presente Contratto;
- c) nel caso di cessione del presente Contratto da parte del Appaltatore;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del Contratto;
- e) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- f) perdita dei requisiti per l'esecuzione;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo cui sono destinati;
- h) nei casi di risoluzione previsti dal Codice;
- i) in qualsiasi ipotesi di grave inadempimento ai sensi del Codice Civile.

28.2 Dal momento in cui il Contratto viene risolto, l'Appaltatore non ha diritto a percepire alcun compenso fintanto che le prestazioni non vengano ultimate da altro operatore all'uopo incaricato.

ART. 29 - RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO

29.1 E' facoltà del Committente recedere dal presente Contratto, con le modalità di cui all'art. 109 del Codice. In tal caso all'Appaltatore compete, oltre al pagamento degli Ordinativi già eseguiti e delle prestazioni in corso per gli Ordinativi ancora in via di esecuzione, un importo pari al 10% della differenza tra i 4/5 dell'importo complessivo del presente contratto e gli importi da corrispondere per le prestazioni già rese, a titolo di indennizzo.

ART. 30 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

30.1 In caso di fallimento dell'Appaltatore, il Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di interpello alle condizioni previste dall'art. 101 del Codice.

30.2 Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

ART. 31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

31.1 Per tutte le controversie che insorgano fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o comunque a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto, non risolubili in via transattiva, è competente, in via esclusiva, il Tribunale Civile di Milano.

ART. 32 – RISERVATEZZA

32.1 L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

32.2 L'obbligo di segretezza è assoluto e vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata di svolgimento dell'esecuzione e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

32.3 L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

32.4 In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

ART. 33 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO. NORME DI RINVIO

33.1 Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, al quale sono da considerarsi allegati, pur se non materialmente annessi, i seguenti documenti:

A - Bando di gara

B - Disciplinare di gara

C - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

- D - Offerta tecnica dell’Affidatario
- E - Offerta economica dell’Affidatario
- F - Dichiarazioni rese in sede di gara dall’Affidatario
- G - Dichiarazione requisiti partecipazione
- H - Condizioni Generali di Acquisto per le forniture di beni e servizi
- I - Codice Etico
- L - Polizze di garanzia previste dal Contratto;

33.2 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto e dai documenti che ne formano parte integrante e sostanziale, ivi compreso il Capitolato Speciale, troveranno applicazione:

- il Codice;
- il Regolamento per gli articoli vigenti;
- le norme del Codice Civile;
- il D.M. 49/2018.

33.3 In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dal Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Appaltatore ed accettate dal Committente.

ART. 34 - OBBLIGHI DEL APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

34.1 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

34.2 Detti obblighi, ai sensi dell’art. 3, co. 9 della citata Legge, dovranno essere riportati, a pena di nullità assoluta, anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti a qualsiasi titolo interessati dall’esecuzione.

34.3 L’Appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione al Committente ed alla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 35 - FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

35.1 Il presente Contratto:

- è redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, in unico originale, per essere archiviato e conservato dal Committente secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici

(l'Appaltatore può in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);

- è firmato non contestualmente, viene scambiato fra le Parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell'ultima sottoscrizione;

- è soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, Parte I, della tariffa, allegato al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 85 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Verona 1 rilasciata il 30/07/2014 e integrata il 16/06/2015;

- è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regola solo prestazioni soggette ad IVA.

35.2 Sono a carico del Appaltatore i costi di stipulazione e le spese di bollo del presente Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi e quelle delle copie degli allegati.

35.3 Sono altresì a carico del Appaltatore le spese di bollo degli atti di contabilità, nonché di tutti i documenti relativi alla gestione del Contratto.

ART. 36 - DOMICILIO DEL APPALTATORE

36.1 L'Appaltatore elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti del presente Contratto presso la sede legale indicata in epigrafe.

36.2 Il domicilio legale suindicato viene eletto e mantenuto per tutta la durata del Contratto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove il Committente e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in ogni tempo, potranno indirizzare i Verbali di Fornitura parziale e/o gli Ordini di Servizio, notificare eventuali atti giudiziari e recapitare qualsiasi altra comunicazione attinente il Contratto.

36.3 Le Parti indicano altresì i seguenti indirizzi pec validi per qualsiasi notifica: Committente _____; Appaltatore _____.

Il Committente

L'Appaltatore

f.to (in modalità elettronica)

f.to (in modalità elettronica)